

Graduatorie sempre aperte

DI FRANCESCA DE NARDI

In sede di aggiornamento di graduatorie è possibile allegare titoli che non erano mai stati allegati precedentemente, al fine di una nuova valutazione. Lo ha sancito il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, con la sentenza n. 3204 del 29 settembre 2006. Con il ricorso in oggetto era stato impugnato il provvedimento con cui non era stato riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo relativamente alla valutazione dei titoli artistici allegati dalla ricorrente alla domanda di aggiornamento della graduatoria di circolo e d'istituto per il triennio 2004/2007. La ricorrente aveva prodotto dei documenti dai quali risultava la sua partecipazione a 23 concerti, per i quali la competente commissione aveva riconosciuto punti 0, senza giustificare in alcun modo tale negativa valutazione.

La ricorrente lamentava, quindi, la violazione del dm n. 64/04 e della tabella allegata al dm 13/9/1996 dato che la predetta normativa assegnava un punteggio minimo di un punto per ogni titolo aggiuntivo non precedentemente indicato.

Il Tar ha accolto il ricorso.

Infatti, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 64/04 in sede di domanda di aggiornamento è possibile indicare i titoli che non siano già stati prodotti all'atto della precedente domanda. La norma si riferisce ai cosiddetti titoli nuovi, intendendosi per tali sia quelli acquisiti successivamente alla presentazione di precedenti domande di inclusione in graduatoria sia quelli che, pur già acquisiti, non erano stati allegati alle precedenti domande, e quindi non erano stati oggetto di valutazione.

Il collegio ritiene che anche quest'ultima categoria vada inclusa nei titoli invocabili, dato che non si può supporre una sorta di decadenza in capo al soggetto il quale, pur in possesso di titolo valido, non lo esplicita se non in epoca successiva alla presentazione per la prima volta della propria domanda di inclusione in graduatoria. Questo non risponderebbe alle esigenze di giustizia e di qualificazione del personale docente, oltre a non essere esplicitamente previsto. Pare, invece, che la commissione abbia escluso questa interpretazione. Secondo i giudici amministrativi avrebbe dovuto valutare l'attività concertistica secondo la documentazione offerta, riconoscendo un punteggio da 1 a 2 anche se tale punteggio, si precisa, deve essere inteso come complessivo e non riferito ai singoli concerti. (riproduzione riservata)